



Federazione  
Scacchistica  
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria–Viale Regina Giovanna 12–20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato DI GAETANO Luca (id FSI 175363)

Con segnalazione del 28 maggio 2017 veniva riferito dall'Arbitro principale del VI Torneo Scacchistico “Città di Pavia” GANCI Stefano (A.I.) che: *“Il giocatore, iscritto al torneo Open C, prima del termine del terzo turno comunica al sottoscritto che non sarà presente al quarto turno. Su mia esplicita richiesta, mi conferma che sarà presente al quinto turno e il sottoscritto gli ricorda esplicitamente di avvisare entro il termine del quarto turno, qualora non intendesse presentarsi al quinto turno per qualche ragione. Anche l'arbitro collaboratore Rancati è presente a questo colloquio tra il sottoscritto e il giocatore. Tuttavia il giocatore non si presenta al quinto e ultimo turno del torneo, senza dare alcun preavviso né agli arbitri, né all'organizzatore”.*

Non perveniva nota alcuna da parte dell'incolpato.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale dovrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. L'annuncio di un eventuale terza assenza deve essere considerata comunicazione di ritiro. Il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente”.*

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta in ogni caso una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato DI GAETANO Luca.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 15/6/2017

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Elia Mariano